

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 181/43/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contestazione sollevata dal Sig. AN. ZO. ha per oggetto l'iscrizione a ruolo IRPEF; avendo avuto un iter tormentato se ne riassumono brevemente i passaggi:

- il contribuente An. Zo. riceveva nel 2005 la notifica della cartella esattoriale emessa da Equitalia Esatri Spa di Milano con iscrizione a ruolo IRPEF anno 1990 - 1992 e 1993: iscrizioni provvisorie derivanti da quanto deciso dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia in relazione ai pregressi accertamenti;
- avverso tale cartella esattoriale di complessive € 998.793,24 proponeva Ricorso sia presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, eccependo vizi propri attinenti alla cartella esattoriale sia presso la Commissione Tributaria Provinciale di.... per questioni di merito;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con Sentenza n. 82/43/05 pronunciata il 16.05.2005 rilevava la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente quella Provinciale di Padova;
- avverso tale Sentenza il contribuente proponeva Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia di Milano che con sentenza depositata nel Febbraio 2008 accoglieva l'Appello ritenendo competente la Commissione Tributaria Provinciale di Milano alla quale rimetteva gli atti di causa; la Commissione Provinciale di Alano si ritrova quindi a discutere nuovamente il Ricorso a suo tempo presentato dal contribuente al quale si è aggiunta una Memoria difensiva depositata il 8.01.2011 ove vengono riproposte e sviluppate le eccezioni già sollevate;
- nella Memoria viene data informazione che a seguito di Sentenza della Cassazione del 2009 che ha "cassato la Sentenza sfavorevole al contribuente l'Agenzia delle Entrate competete di Padova ha provveduto allo sgravio totale della cartella esattoriale". Sono stati allegati i provvedimenti di sgravio.

L'oggetto della controversia pertanto viene ad essere una cartella esattoriale i cui ruoli di imposta sono stati annullati con "sgravio" ma per la quale parte ricorrente ha dichiarato di avere in ogni caso "interesse" ad affrontare il contenzioso.

Le eccezioni sollevate dal ricorrente avverso la cartella esattoriale attengono soltanto ai vizi propri della stessa e più in particolare vizi di notifica ritenuti talmente gravi da determinarne la inesistenza giuridica, ritenuta non sanabile dal disposto dell'art. 156 C.p.C. non essendo la cartella esattoriale un atto processuale.

Sostiene il ricorrente che l'art. 26 del DPR 602 sulla Riscossione esclude dal novero dei soggetti abilitati alla notificazione delle cartelle esattoriali il Concessionario della Riscossione. Viene fatto anche l'exscursus storico per dimostrare tale valutazione. A maggior ragione di conseguenza sarebbe precluso al Concessionario, sostiene il ricorrente, effettuare, come invece avvenuto, la notifica della cartella esattoriale utilizzando il servizio postale.

Si contesta che la notifica in ogni caso sia avvenuta senza la relazione di notifica (relata) richiesta sia dalla Legge n. 890/1982 che disciplina la notifica attraverso il servizio postale sia dall'art. 148 del C.p.C., "Relazione di notifica" che unitamente all'avviso di ricevimento perfeziona la notifica e che, in mancanza, determinerebbe la inesistenza giuridica della notificazione con tutti gli effetti conseguenti. Relazione di notifica che, per

disposizione, deve essere fatta prima dell'assegnazione all'ufficio postale dal soggetto abilitato alla notificazione sia sull'originale dell'atto sia sulla copia.

In sostanza la tesi del contribuente è che la notificazione effettuata senza il tramite di uno degli agenti della notificazione specificatamente previsti dall'art. 26 con la totale assenza peraltro della "relata" di notifica è "inesistente" giuridicamente. Vengono citate ed allegate sentenze di giurisprudenza favorevoli a quanto sostenuto. Altre eccezioni sollevate sono il difetto di motivazione della cartella esattoriale;

- è soltanto un sintetico riferimento alla sentenza della Regionale non sarebbe sufficiente;
- mancata l'indicazione del termine entro il quale proporre ricorso e soprattutto l'indicazione della Commissione Tributaria competente;
- mancata sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del responsabile del procedimento anche in violazione dell'art. 7 comma 2 dello Statuto del contribuente.

Si è costituita in giudizio con controdeduzioni del 10.05.2005 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Padova sollevando l'eccezione di incompetenza territoriale della Commissione tributaria Provinciale di Milano. Successivamente sono state depositate altre "controdeduzioni" della Commissione tributaria regionale della Lombardia in data 07.12.2006 con la quale l'Agenzia ha richiesto la revoca della sospensione e la propria carenza di legittimazione processuale.

MOTIVAZIONI

Parte ricorrente ha eccepito che il Concessionario per la Riscossione non rientra tra i soggetti direttamente abilitati alla notificazione della cartella esattoriale e che, comunque, la notificazione attraverso il servizio postale senza la "relazione di notifica" non è corretta.

Vi sarebbe in sostanza violazione dell'art. 26 DPR 602, della normativa 890/1992 sulla notifica attraverso il servizio postale e dell'art. 149 C.p.C., violazioni che inducono alla inesistenza giuridica della notifica non sanabile ex art. 156 C.p.C.

La tesi sostenuta dal ricorrente in sostanza è che la notificazione della cartella esattoriale effettuata, come nella fattispecie, senza il tramite di uno degli agenti della notificazione specificatamente previsti dall'art. 26/602 cui si aggiunge l'assenza della "relata" di notifica comporta l'inesistenza giuridica della notificazione con tutti gli effetti che ne possono conseguire.

Ad avviso del Collegio il procedimento di notificazione in campo tributario per esigenze di semplificazione ed economia ha carattere di specialità, ciò vale sia per notifiche degli atti dell'Amministrazione Finanziaria sia per quelle del Concessionario della riscossione.

Per entrambi il legislatore ha previsto la forma di notificazione c.d. "diretta" così denominata in quanto in deroga ai canoni tradizionali che prevedono la intermediazione dell'agente notificatore.

Agente notificatore che nell'ambito di notifica via posta - come ben illustrato anche dal ricorrente - si occupa della fase preliminare della procedura (la redazione della relata e dell'avviso di ricevimento, dell'apposizione in busta chiusa e della consegna all'Ufficio Postale) come previsto dalla Legge 890/92.

Nella notificazione c.d. diretta è invece prevista unicamente la figura del soggetto a cui compete la fase della consegna e della contestuale verbalizzazione che avviene compilando la specifica sezione "nell'avviso di ricevimento". Nella ordinaria notificazione

a mezzo servizio postale "l'avviso di ricevimento" rappresenta elemento probatorio complementare alla "relata".

Per cui in base ai principi generali dell'art. 149 C.p.C, e della Legge 890/92 la fase della documentazione si intende assolta con due elementi tra loro autonomi e concorrenti: la relata di notifica e l'avviso di ricevimento formato da soggetti diversi. Nella notificazione diretta, possibile come detto per la cartella esattoriale e gli atti dell'Amministrazione Finanziaria, tenuto conto che è esclusa la figura dell'intermediario del notificatore viene di conseguenza a mancare la "relata" per cui di fatto la prova dell'avvenuta notificazione viene determinata dal solo "avviso di ricevimento".

L'art. 148 C.p.C. e la normativa di cui alla Legge 890 prevedono che la relazione di notifica debba essere fatta dall'agente notificatore per cui in mancanza di tale figura la "relata" non può esservi.

Sotto questo profilo è chiaro lo stesso art. 26/602 quando nel legittimare la notifica per posta afferma che "la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di "ricevimento sottoscritto..." ed ancora nell'ultimo comma che "il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento...".

Pur essendovi giurisprudenza contrastante il Collegio è dell'avviso che l'art. 26, nella sua rinnovata formulazione, non vada letto nel senso che il Concessionario della Riscossione è escluso dalla possibilità di notificazione diretta via posta (Cassazione del 06.07.2010 n. 15948 e del 19.06.2009 n. 1427).

In ogni caso la mancanza della "relata" ad avviso del Collegio non può comportare di per sé alla inesistenza giuridica della notificazione trattandosi di una mera irregolarità sempreché, come nella fattispecie, l'avviso di ricevimento sia completo e munito dei dati previsti dalla legge (sul punto non vi è contestazione del ricorrente). Irregolarità da ritenersi sanata ex art. 156 C.p.C. che, come asserito dalla Cassazione Sezioni Unite n. 19854 del 05.10.2004 ed altre successive, è applicabile anche agli atti fiscali pur non essendo atti processuali.

La Cassazione Sezione Tributaria del 22.04.2009 n. 2493 così recita:

"La questione relativa alla conseguenza sul procedimento di notifica a mezzo del "servizio postale del vizio costituito dall'omessa indicazione sull'atto da notificarsi "della relazione prevista dalla L. n. 890 del 1982, ex 3 (a mente del quale "l'ufficiale "giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto `facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al "destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento) è già stata risolta dalla "Sezioni Unite con sentenza n. 7821 del 19.07.1995 nel senso che tale carenza "comporta mera irregolarità della notificazione e non già inesistenza della stessa e ciò "sulla base della considerazione che la fase essenziale del procedimento è data "dall'attività dell'agente postale (tanto che è l'avviso di ricevimento che costituisce "prova dell'avvenuta notificazione) mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui "che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al "richiedente la notifica la prova dell'avvenuto, spedizione e l'indicazione dell'ufficio "postale al quale è stato consegnato il plico.

"In definitiva, ha ritenuto la Corte, la relata "non ha carattere e natura di requisito "essenziale ai fini dell'esistenza giuridica della fase di documentazione dell'avvenuta "notificazione. Risulta legittimata, allora, l'ulteriore conclusione che quando sia "allegato l'avviso di ricevimento ritualmente completato, l'omissione dell'apposizione "della

relazione non può determinare l'inesistenza giuridica della documentazione "della notifica"

Per quanto attiene l'eccezione sul difetto di motivazione della cartella il Collegio ritiene che se pur nella sua sinteticità vi è un puntuale richiamo alla Sentenza della Commissione Regionale dalla quale sono derivate le iscrizioni a ruolo rendendo possibile al contribuente il controllo della iscrizione a ruolo.

Infine in ordine al difetto della mancata indicazione nella cartella del responsabile del procedimento si osserva che l'art. 36 quater D.L. 248/2007 ha stabilito che l'obbligatorietà di tale indicazione sussiste a partite dal giugno del 2008, data successiva alla notifica della cartella impugnata

P.Q.M.

la Commissione respinge il Ricorso. Spese compensate.